



Studio Consulenza
Cremonini Giovannini Semdata srl

Consulenza contabile, fiscale e del lavoro

Riforma dello Sport

Focus Lavoro

D.Lgs. 36/2021 Riforma dello Sport
D. Lgs. 163/2022 Correttivo



Rev. Giugno 2023

Lavoro sportivo dal 1° luglio 2023

art. 25 D. Lgs. 36/2021

Il rapporto di lavoro del lavoratore potrà assumere natura subordinata o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 c.p.c.), indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui questo si svolge.

Il decreto correttivo di riforma dello sport ha escluso la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale.

Rev. Giugno 2023

Lavoro sportivo dal 1° luglio 2023

art. 25 D. Lgs. 36/2021

CO.CO.CO.

La prestazione lavorativa dello sportivo nel settore dilettantistico si presume inquadrata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "co.co.co.") quando ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la **durata massima** delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non deve superare le 24 ore settimanali** (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive)
- le **prestazioni** oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, osservando i regolamenti e le discipline di Enti e Federazioni sportive

La medesima disciplina viene prevista per i collaboratori amministrativo-gestionali

Rev. Giugno 2023

Lavoro sportivo dal 1° luglio 2023

art. 25 D. Lgs. 36/2021

Figure "diverse" di lavoratori

Le **prestazioni diverse** dal lavoro sportivo e/o amministrativo gestionale quali ad esempio, la custodia, la pulizia, la manutenzione, restano soggette alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.

L'unico inquadramento contrattuale applicabile è il lavoro subordinato.

La Riforma dello Sport introduce inoltre la figura del **"volontario" dello sport**, ossia colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito**. A questa figura potranno essere **rimborsate** esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, ai viaggi e ai trasporti sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza dello stesso.

Tali rimborsi NON concorrono a formare il reddito del "volontario".

Rev. Giugno 2023

Gestione del lavoro sportivo dal 1° luglio 2023

Con la Riforma dello Sport vengono confermati diversi **adempimenti** nella gestione dei rapporti con i collaboratori sportivi e introdotte alcune novità.

- Obbligo di **comunicazione preventiva** di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dell'associazione sportiva. L'obbligo comunicativo si intende assolto mediante comunicazione al nuovo **Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche** con i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e/o amministrativo gestionale (ad oggi, non ancora attivo e in attesa di decreti attuativi entro la fine del mese di luglio 2023).
- La società o associazione sportiva dilettantistica dovrà tenere l'ordinario **Libro Unico del lavoro** anche per i co.co.co. Adempimento che potrà essere assolto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro. Con lo stesso sarà possibile inoltre, gestire la predisposizione del modello F24, le comunicazioni da effettuare all'INAIL, la predisposizione della Certificazione Unica, ecc.
- Per i soli lavoratori sportivi titolari di co.co.co. sarà possibile effettuare la comunicazione mensile da inoltrare all'INPS (**UNIEMENS**). Un'apposita funzione telematica che sarà istituita nel mese di luglio 2023.

Rev. Giugno 2023

Trattamento fiscale e previdenziale del collaboratore sportivo

Viene eliminato il riferimento ai redditi diversi previsti dall'art. 67 TUIR per il collaboratore sportivo.

I compensi percepiti dagli sportivi dilettantistici, a partire dal 1° luglio 2023, saranno qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con applicazione delle relative regole.

La Riforma introduce **tre differenti soglie**:

- **Retribuzioni fino a 5.000 euro annui:** esenzione totale sia dal punto di vista previdenziale che fiscale
- **Retribuzioni oltre 5.000 euro e fino a 15.000 euro annui:** applicazione delle sole ritenute contributive previdenziali sulla parte eccedente la soglia dei 5.000 euro
- **Retribuzioni oltre 15.000 euro annui:** applicazione sia delle ritenute contributive e previdenziali sia delle ritenute fiscali sulla parte eccedente le relative soglie di 5.000 euro e 15.000 euro

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo e/o amministrativo gestionale dovrà rilasciare apposita **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare nei confronti della totalità dei suoi committenti.

Rev. Giugno 2023

Trattamento previdenziale - Gestione separata

I lavoratori sportivi e/o amministrativi gestionali titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata dalla iscrizione nella Gestione Separata INPS.

Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche stabilite dall'art. 35 del decreto di Riforma dello Sport (comprensivo delle modifiche del Decreto Correttivo) sono le seguenti:

- Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota è in misura pari al 24% senza applicazione dell'aliquota aggiuntiva cd. assistenziale
- Per i lavoratori NON assicurati presso altre forme obbligatorie (anche per le prestazioni autonome ex art. 53 TUIR - partita IVA), l'aliquota è stabilita in misura pari al 25%. In aggiunta è prevista l'ulteriore aliquota c.d. assistenziale del 2,03% finalizzata alla tutela relativa alla maternità, all'assegno unico universale, la malattia, la disoccupazione, ecc.

Attenzione: l'aliquota del 24% o 25% (oltre a quella assistenziale), è ripartita secondo le regole ordinarie previste dalla normativa: **2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.**

(Nota: i lavoratori sportivi subordinati, invece, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi)

Rev. Giugno 2023

Trattamento fiscale e tributario

I compensi erogati ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa di lavoro sportivo che superano la soglia di esenzione di 15.000 euro annui sono soggetti a tassazione e detrazioni ordinarie.

Inoltre, è dovuta l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF sulla base della residenza anagrafica del lavoratore sportivo.

I compensi delle collaborazioni coordinate e continuative dell'area del dilettantismo sono esenti ai fini IRAP fino all'importo di 85.000 euro annui.

Rev. Giugno 2023

Divieto di cumulo di esenzione fiscale per l'anno 2023

Quanto al divieto di cumulo delle soglie di esenzione, il **Decreto Milleproroghe**, ha precisato che l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

Allo stato attuale, per l'anno 2023, vigono due differenti regimi fiscali per il medesimo periodo di imposta:

- nel **primo semestre 2023** i redditi degli sportivi sono considerati **esenti** ex art. 67 TUIR sino a **10.000 euro**
- nel **secondo semestre 2023**, con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, gli stessi redditi sono riconducibili a co.co.co. (quindi fiscalmente assimilati a quelli da lavoro dipendente) con un'**esenzione fiscale sino a 15.000 euro annui**

Al fine di evitare un cumulo di esenzione nell'anno 2023 di 25.000 euro, il Legislatore ha precisato che la soglia annua di esenzione fiscale di detti redditi per il 2023 è di 15.000 euro, a prescindere dalla circostanza che i redditi stessi siano maturati in regime ordinario (ex art. 67 TUIR) o in regime riformato (co.co.co.).

Il collaboratore sportivo che percepisce compensi superiori a 10.000 euro nel primo semestre 2023, subirà le ordinarie ritenute fiscali sull'eccedenza. Dal 1° luglio 2023, lo stesso, potrà beneficiare di un'ulteriore esenzione fiscale pari a 5.000 euro che, sommati ai 10.000 euro precedenti (valevoli solo per il primo semestre 2023), portano a una soglia massima di esenzione fiscale di 15.000 euro annui. Al contrario, le relative trattenute previdenziali saranno subito applicabili, avendo già superato la soglia iniziale di esenzione di 5.000 euro.

Rev. Giugno 2023

Adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo

Precisazioni

Il soggetto destinatario delle prestazioni sportive nell'area del dilettantismo è tenuto a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

Il Governo ha chiarito che entro il 1° luglio 2023 saranno individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire la comunicazione al RAS.

Le comunicazioni al RAS dovranno essere assoltte entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Con riguardo all'obbligo della tenuta del Libro unico del lavoro (LUL) viene precisato che lo stesso possa essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro, fatte salve le modalità ordinarie di tenuta del LUL stesso. **Le funzionalità telematiche del RAS sono pertanto una modalità facoltativa rispetto ai canali ordinari.** Le modalità attuative per assolvere telematicamente tale obbligo saranno rese note entro il prossimo 31 ottobre (disciplina transitoria limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023).

Rev. Giugno 2023

Prestazioni sportive dei volontari

Precisazioni

Fermo restando che **le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo**, il Governo ha precisato che possono essere rimborsate non solo le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente, ma anche le spese da questi sostenute a fronte di autocertificazione, purchè in quest'ultimo caso queste non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali importi NON concorrono comunque a formare il reddito del percipiente.

Rev. Giugno 2023

Trattamento assicurativo INAIL e controlli medici

Il Consiglio dei Ministri ha precisato che saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della **determinazione del premio assicurativo sulla base dei soli rischi non coperti dall'obbligo assicurativo connesso al tesseramento già previsto per gli sportivi dilettanti**, dunque coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva.

Per gli sportivi dilettanti coperti dall'assicurazione connessa al tesseramento, che svolgono attività sportiva come volontari o che ricevono compensi annuali non superiori a 5.000 euro, la **tutale assicurativa obbligatoria deve comprendere i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente, nonché la responsabilità civile verso terzi.**

Un successivo DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplineranno le disposizioni sui controlli medici.

I **lavoratori sportivi** che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con **oneri a loro carico**, possono beneficiare della **sorveglianza sanitaria** ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Rev. Giugno 2023

Per assistenza, informazioni e/o chiarimenti in merito



Studio Consulenza CGS

Consulenza fiscale e del lavoro

Dr. Alberto R. Giovannini
Consulente del lavoro

<https://www.linkedin.com/in/albertogiovannini>

Rev. Giugno 2023